



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

30/12/2009

5005/2009
AMP

Agli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori forestali

LORO SEDI

Circular n.35/2009

Oggetto:DM 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818."

Care Colleghe e Cari Colleghi,

Come certamente a vostra conoscenza, il DM 25 marzo 1985, ancora in vigore, stabilisce: le procedure e i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, abilitati a rilasciare le certificazioni antincendio ed all'art. 3 prevede:

"Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;*
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendio*

e all'art. 4

"1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.

2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

- a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;*
- b) omissis....;*
- c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli artt. 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (*);*

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.

3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei Comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.

5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area Prevenzione Incendi ha ritenuto recentemente di dover procedere alla revisione del DM 25 marzo 1985, con il quale sono state stabilite le procedure e i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, abilitati a rilasciare le certificazioni antincendio.

A breve sarà pertanto pubblicato il nuovo decreto con le modifiche apportate.

La modifica che maggiormente ci interessa è quella che prevede che, per essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, sarà necessario, dopo l'entrata in vigore del nuovo dispositivo, essere iscritti all'Albo professionale e possedere un attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

Da quanto sopra detto è evidente che, sino a quando il decreto di modifica non sarà definitivo e verrà pubblicato sulla GU, gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con una anzianità di 10 anni di iscrizione, non debbono frequentare alcun corso per essere abilitati per la certificazione di prevenzione incendi, ma debbono presentare una semplice domanda all'Ordine provinciale di appartenenza (**modello 1**) che, verificata la veridicità dei requisiti richiesti, rilascia una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi, con la quale il professionista è autorizzato ad emettere le certificazioni così come previsto dal DM 23/2/1985 (**modello 2 e modello 3**)

L'Ordine provinciale dovrà istituire (se non lo ha già fatto) e tenere aggiornato, un Registro nel quale registrerà, con un numero progressivo, a partire da 1, tutte le dichiarazioni rilasciate in relazione alle richieste degli iscritti ed alle verifiche effettuate (iscrizione da almeno 10 anni) inserendo i dati del professionista e rilasciando pertanto tale certificazione all'interessato con il codice alfanumerico da riportare in calce ad ogni certificazione rilasciata dal professionista.

La sequenza alfanumerica è così composta:

- sigla della provincia sede dell'Ordine;
- numero di iscrizione all'Albo;
- lettera di individuazione della professione che, per gli agronomi e forestali, è "R";
- numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'Ordine.

Vi ricordiamo che la registrazione viene completata dall'apposita registrazione effettuata presso il sito del Ministero dell'interno (**modello 4**)

Sollecitiamo pertanto i singoli Ordini Provinciale a comunicare agli iscritti quanto sopra, a istituire se non ancora fatto il suddetto registro, a sollecitare gli aventi diritto, se interessati, all'iscrizione.

La Segreteria del CONAF, il responsabile del Dipartimento Protezione civile e sicurezza sul lavoro (Dott. For. Fabio Palmeri – e-mail: fabio.palmeri@conaf.it) sono a disposizione per ogni chiarimento.

Per l'iscrizione al sito del Ministero degli Interni si prega di prendere contatto con la Segreteria nazionale del CONAF

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

Alla Segreteria dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di _____

Via _____

Città _____

OGGETTO: richiesta di inserimento negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ il _____ con codice fiscale _____, residente a _____ Prov _____ in Via _____ iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali _____ con data _____ al n. _____

CHIEDE

essendo in possesso dei requisiti di cui al punto "e" dell'art 4 del D.M. 25 marzo 1985 di poter essere iscritto all'elenco giacente presso codesto Ordine degli abilitati al rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818 e di poter essere successivamente iscritto nell'elenco di cui all'art.6 del D.M. 25 marzo 1985 presso il Ministero dell'Interno.

Cordiali saluti

Dott. _____

Luogo, data e firma

MODELLO I

ORDINE

Trieste, 3 agosto 2007

Prot. N.: 235/O/07

Oggetto: Iscrizione nell'elenco dei professionisti
previsto dal D.M. 25.3.85 di cui alla leg
ge 818/84

Preg.mo
dott.

In esito alla documentazione presentata in data 31.07.2007 e a seguito della verifica della validità della Sua istanza e della sussistenza dei prescritti requisiti, quest'Ordine comunica che il Suo nominativo sarà formalmente trasmesso al Ministero dell'Interno ai fini della Sua inclusione nell'elenco di cui all'art. 6 del D.M. 25.03.1985 con il seguente codice di individuazione:

TS 02082 R 00184

Tale codice dovrà essere inserito accanto al timbro professionale su ogni certificazione rilasciata.

IL PRESIDENTE:
Dott. Ing. Mario Gianelli

MOBILLO 2

ORDINE

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

°°

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 7.12.84 N° 818.

°°

L'Ordine degli Ingegneri di Trieste

DICHIARA

che il dott. L.


nato a

cod.fisc.:

residente a Trieste iscritta a quest'Albo con anzianità 15.07.1997 al n. 1

Sez. A, è in possesso dei requisiti di cui al p.to "e" dell'art. 4 del D.M. 25.03.85 e come tale è autorizzata provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 08.03.85 previsto dalla L. 818/84.

IL PRESIDENTE:



Trieste, 03 agosto 2007

Prot.n.: 235/O/07

N.B.: copia della presente dichiarazione dovrà essere allegata, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 25.03.85, alle certificazioni redatte dal professionista di cui alla L. 818/84.

MOBILIO 3

Professionisti abilitati

Ricerca professionisti

Cognome	
Nome	
Professione	Seleziona una professione
Prov. Ordine/Collegio (Sigla)	Trieste

Azioni

Elenco dei professionisti trovati

Vai alla pagina: di 1

Professionista

Data di nascita

Ordine/Collegio (Prov.)Ts

Codice TS02082I00184

Professione

Vai alla pagina: di 1

[Torna su](#)

Aiutaci a migliorare il sito

Come reputi il contenuto di questa pagina sulla base delle informazioni che stavi cercando?

Formulario di valutazione della pagina

Livello	Opinione	Azioni
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ottimo <input type="radio"/> Buono <input type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Insufficiente <input type="radio"/> Pessimo 	Opinione (opzionale)	

MODULO 4